

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di Acque Potabili S.p.A. in Sviluppo Idrico S.p.A.**

ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del Codice Civile

7 agosto 2014



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di Acque Potabili S.p.A. in Sviluppo Idrico S.p.A.

ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile

* * *

Il Consiglio di amministrazione di Acque Potabili S.p.A. – Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili (“**SAP**” o la “**Società Incorporanda**”) e il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico S.p.A. (“**Sviluppo Idrico**” o la “**Società Incorporante**”) in data 7 agosto 2014 hanno approvato, ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, il seguente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”), che prevede la fusione per incorporazione di SAP in Sviluppo Idrico (la “**Fusione**”).

La Fusione comporta l'applicazione dell'articolo 70, comma sesto, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), in quanto costituisce operazione significativa di fusione in base ai criteri generali predeterminati dalla Consob e conseguentemente la predisposizione del documento informativo previsto dall'articolo 70, comma sesto, Regolamento Emittenti. La Fusione soggiace altresì al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Operazioni con Parti Correlate**”).

Si precisa inoltre che ai fini della determinazione del rapporto di cambio per la Fusione, nonché ai sensi dell'articolo 2501-sexies, terzo e quarto comma del Codice Civile, i Consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di richiedere al Tribunale di Torino la nomina di un esperto congiunto scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza di Consob e Borsa Italiana. Con provvedimento depositato in cancelleria in data 18 luglio 2014 il Tribunale di Torino ha nominato Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, via Po n. 32, in qualità di esperto.

* * *

1. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Sviluppo Idrico S.p.A., con sede in Torino, Corso Svizzera n. 95, iscrizione al registro delle imprese di Torino e Codice Fiscale n. 11100280012, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Società Incorporanda

Acque Potabili S.p.A. – Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili, con sede in Torino, Corso 11 Febbraio, 22, iscrizione al registro delle imprese di Torino e Codice Fiscale n. 00489140012, capitale sociale di Euro 3.600.294,50 diviso in n. 36.002.945 azioni del valore nominale di Euro 0,1 cadauna.

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo statuto sociale di Sviluppo Idrico nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato A. Nell'Allegato A sono indicati gli articoli dello statuto di Sviluppo Idrico oggetto di modifica sia nella versione del testo vigente sia nella nuova versione del testo proposta.

Il nuovo statuto sociale di Sviluppo Idrico avrà decorrenza dalla data di efficacia della Fusione come definita nel presente Progetto di Fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione riferite alla data del 30 giugno 2014, redatte e approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile dai Consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura:

0,212 (zero virgola duecento dodici) **azioni ordinarie Sviluppo Idrico** da nominali Euro 1,00 cadauna **per ogni n. 1 (una) azione ordinaria SAP** del valore di Euro 0,10 ciascuna.


Non sono previsti conguagli in danaro.

Si rinvia alla relazione dei Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione per l'illustrazione dei criteri e dei metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CAMBIO AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

In conseguenza dell'efficacia civilistica della Fusione, tutte le azioni della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del Progetto di Fusione.

A servizio del concambio, nel contesto del perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante procederà (i) all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 5.633.096, mediante emissione di massime n. 5.633.096 azioni ordinarie di nuova emissione la cui



determinazione avviene tramite arrotondamento per eccesso e, (ii), all'annullamento senza concambio di tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie emesse dalla Società Incorporante a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilisti della Fusione secondo le modalità che saranno rese note nell'apposito avviso concernente la Fusione pubblicato ai termini di legge.

5. DIRITTO DI RECESSO

L'attuazione della Fusione darà diritto agli azionisti della Società Incorporanda che non abbiano concorso all'approvazione del progetto in sede assembleare, di recedere per tutte o parte delle loro azioni. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, sarà corrisposto agli azionisti che avessero esercitato tale diritto di recesso un corrispettivo determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di SAP chiamata a deliberare sulla Fusione.

L'efficacia del recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

6. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CAMBIO

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno assegnate in cambio delle azioni SAP annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento della loro assegnazione.

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi decorreranno ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di Fusione medesimo.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-ter, primo comma, numero 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante ai fini contabili e fiscali a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale in cui la Fusione avrà efficacia giuridica. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.



8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto e in dipendenza della Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per speciali categorie di soci o per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

* * *

Oltre alla documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile, verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge il Documento Informativo che conterrà le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti.


Torino, 7 agosto 2014

Sviluppo Idrico S.p.A.



Nome: Armando Quazzo
Titolo: Consigliere di Amministrazione

Acque Potabili S.p.A. – Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili



Nome: Fabiola Mascardi
Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione



ALLEGATI

Allegato A: Statuto Sociale di Sviluppo Idrico, testo vigente e testo modificato

